

Parco Nazionale



Monti Sibillini

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Uffici attualmente ospitati presso:

Località Il Piano
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563

Prot. n. 0000664-27/01/2021-EP-M078-SARCH-P

Pr_57/20 __ Class.7.10.5

Oggetto: Conferenza dei servizi ai sensi dell'ex art. 14 bis L. 241/90 così come modificato dal D.lgs n.127/2016, in ordine al Progetto inerente i lavori di "PIL N 5: Terre Alte del Fermano – Montefortino: Progetto integrato di creazione Parco Fluviale Torrente Ambro, valorizzazione area sportiva Montazzolino e intervento comune ai Comuni aderenti al PIL"- Riqualificazione Parco fluviale Torrente Ambro. **Riesame nostro parere prot. 4549 del 06/07/2020.**

Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05)

comune.montefortino@pec.it

Comune di Montefortino

fap43296@pec.carabinieri.it

Stazione Carabinieri Parco Montefortino

fmc43293@pec.carabinieri.it

Reparto Carabinieri per l'Ambiente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Ci riferiamo alla Vostra istanza di riesame (vostro prot. 397 del 20/01/2020) in merito al parere espresso da questo Ente nella conferenza dei servizi decisoria (ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i.) effettuata per i lavori di "PIL NR 5: Terre Alte del Fermano – Montefortino: Progetto integrato di creazione Parco Fluviale Torrente Ambro, valorizzazione area sportiva Montazzolino e intervento comune ai Comuni aderenti al PIL".

Nel su citato parere (nostro protocollo n. 4549 del 06/07/2020) ci si esprimeva favorevolmente ad eccezione dell'installazione dei bracieri, non sussistendo le condizioni necessarie a scongiurare il rischio di incendio.

Vista la nota del Comune di Montefortino del 30/07/2020, acquisita al protocollo del Parco n. 5648/2020, in cui veniva specificato che la necessità di realizzare punti fuoco in muratura nasce dall'esigenza di impedire l'accensione di fuochi incontrollati sotto le chiome degli alberi del versante di monte dell'area di progetto, come accade regolarmente ogni giorno a partire dal mese di giugno fino a settembre inoltrato.

Preso atto di quanto anche verbalmente riferito e documentato dal Sindaco di Montefortino riguardo all'accensione di fuochi incontrollati nell'area di progetto senza la minima precauzione per il rischio di incendio boschivo.

Considerato che il Comune di Montefortino non ha mai dato riscontro alla richiesta di collaborazione del Parco avanzata a tutti i Comuni per effettuare, nell'ambito delle attività AIB previste dalla legge 353/2000, una ricognizione di tutti i punti fuoco esistenti all'interno dell'area protetta (nota prot. 6731 del 26/09/2019 e successiva nota di sollecito prot. 951 del 17/02/2020); per tale motivo non vi era stata, prima d'ora, occasione di rappresentare tale situazione di criticità e di elevato rischio AIB.

Ritenuto che alla luce del fenomeno sopra rappresentato sia necessario riesaminare la possibilità di realizzare punti fuochi attrezzati nell'area di progetto, adottando tipologie costruttive che riescano a garantire la massima schermatura dell'area di cottura, al fine di disincentivare l'accensione di fuochi incontrollati, i quali rappresenterebbero un elemento di pericolosità ben più elevato rispetto ad un punto fuoco attrezzato anche se non posto alla minima distanza raccomandabile dalle chiome degli alberi più vicini. In tal senso sono stati forniti al Comune di Montefortino alcuni suggerimenti tecnici per garantire maggiore sicurezza AIB ai bracieri da realizzare.

Vista la *Tavola 2 – variante all'area attrezzata Ambro*, acquisita in allegato all'istanza di riesame del Comune di Montefortino. Si prende atto che nella nuova progettazione i punti fuoco vengono dotati di muratura laterale fino all'altezza di m 1.80 dal suolo e di cappe in rame.

Vista la legge forestale regionale n.6/2005 la quale vieta l'accensione di fuochi ad una distanza inferiore ai 200 metri dal bosco ad eccezione dei fuochi utilizzati per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo;

Rilevato che pur permanendo una distanza dalle chiome degli alberi molto ridotta, l'allestimento di un'area attrezzata in tal senso consentirà, con maggiori standard di sicurezza rispetto alla progettazione originaria, di scongiurare i comportamenti non rispettosi del divieto di accensione fuochi vigente nell'area protetta abbassando la pericolosità per l'innescò di incendio boschivo. Tale valutazione rientra, pertanto, in una precisa scelta gestionale dell'Ente Parco tesa ad applicare il rispetto di rigorosi standard di sicurezza anche in relazione alle specifiche realtà territoriali e alle criticità evidenziate dalle amministrazioni comunali.

Considerato che ai fini dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 era stata già in precedenza acquisita la documentazione per la valutazione di incidenza ambientale e che la nuova progettazione essendo migliorativa per il rischio di incendio boschivo non necessita di approfondimenti in tal senso.

In virtù pertanto:

- del D.M. del 03/02/1990;
- del D.P.R. del 06/08/1993;
- dello Statuto del Parco;

Per tutto quanto sopra si esprime ai sensi degli artt. 6, 11 comma 3 e 13 della legge n. 394/1991 parere favorevole alla variante progettuale riguardante la tipologia costruttiva dei bracieri nell'ambito della progettazione di cui all'oggetto.

Il parere favorevole è condizionato allo scrupoloso rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Le alberature eventualmente presenti in corrispondenza dei bracieri dovranno essere periodicamente sottoposte a potature, al fine di evitare la presenza di vegetazione sulla verticale dei punti fuochi.
- 2) Dovrà essere predisposta specifica segnaletica riguardante il divieto di accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei punti specificatamente attrezzati.

Inoltre ogni braciere dovrà essere provvisto di apposito cartello recante obblighi e istruzioni per il corretto uso del punto fuoco.

- 3) Dovrà essere individuato un responsabile dell'area attrezzata che garantisca, anche mediante il coordinamento delle autorità preposte alla vigilanza, il rispetto del divieto di accensione fuochi incontrollati e il corretto uso dei bracieri attrezzati.
- 4) L'uso dei punti fuoco potrà avvenire utilizzando esclusivamente carbonella.
- 5) Dovrà essere garantita la presenza di un numero adeguato di punti d'acqua ovvero di estintori in polvere.
- 6) Tra le istruzioni da impartire per l'uso dei punti fuoco dovrà essere previsto l'obbligo da parte degli utenti di presidiare il braciere fino al completo spegnimento del fuoco. Il responsabile di cui al punto 3), o un suo delegato, dovrà verificare a fine giornata l'avvenuto effettivo spegnimento dei fuochi in tutti i bracieri.
- 7) Dovrà essere in ogni caso vietata l'accensione dei fuochi nelle ore notturne.
- 8) Il Parco si riserva di vietare l'uso dei punti fuochi attrezzati in parola in caso di condizioni meteo-climatiche particolarmente favorevoli all'innescare di incendi boschivi o al verificarsi di situazioni non conformi alle prescrizioni sopra impartite.

il Direttore ff
dott.ssa Maria Laura Talamé



SP/PS